

REGOLAMENTO (CEE) N. 3276/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1987****recante proroga del regolamento (CEE) n. 1245/87 della Commissione che istituisce un controllo comunitario temporaneo preventivo sulle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione all'interno del comitato contemplato dal suddetto regolamento,

considerando che sono ancora in vigore le misure provvisorie adottate il 17 aprile 1987 dal governo degli Stati Uniti;

considerando che, tenuto conto di quanto precede e per i motivi che hanno giustificato l'adozione del regolamento (CEE) n. 1245/87 della Commissione, del 4 maggio 1987, che istituisce un controllo comunitario temporaneo preventivo sulle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone⁽³⁾, è opportuno prorogare detto regolamento per un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1245/87 della Commissione, del 4 maggio 1987, è prorogato per un periodo di sei mesi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 17.